

PROVINCIA DI BIELLA

Ambiente e Agricoltura - DT

Impegno n.

Dirigente / Resp. P.O.: SARACCO GIORGIO

DETERMINAZIONE N. 2435 IN DATA 15 OTT 2012

Oggetto: Rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale. Complesso IPPC GABBA GIULIO S.r.l. per l'unità locale di Via Vercellone n. 22 - Biella.

Il sottoscritto Dr. Saracco Giorgio in qualità di Dirigente del Settore Ambiente e Agricoltura, oggi, addì15 OTT 2012

Impresa: GABBA GIULIO S.r.l.

Stabilimento di Biella.

Sede Legale: Via Vercellone, 22 – 13900 BIELLA.

Sede Operativa: Via Vercellone, 22 – 13900 BIELLA..

Codice SIRA 1652

Premesso che:

- Con Determinazione Dirigenziale n. 3619 del 31/10/2007 venne rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale per impianti esistenti al complesso I.P.P.C. in capo alla Società GABBA GIULIO S.r.l. per l'unità locale di Via Vercellone n. 22 - Biella, per lo svolgimento dell'attività IPPC: "6.5. Impianti per l'eliminazione o il recupero di carcasse e di residui di animali con una capacità di trattamento di oltre 10 tonnellate al giorno."

- Con Determinazione Dirigenziale n. 2900 del 02/11/2010 sono state assegnate prescrizioni aggiuntive all'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata al complesso IPPC in capo alla Società GABBA GIULIO S.r.l. per l'unità locale di Via Vercellone n. 22 nel Comune di Biella.

Vista l'istanza di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale presentata dalla Società GABBA GIULIO S.r.l. allo SUAP del Comune di Biella, prot. n. 22388 del 03/05/2012, per l'unità locale di Via Vercellone n. 22 – Biella, nella quale viene svolta l'attività IPPC: "6.5. Impianti per l'eliminazione o il recupero di carcasse e di residui di animali con una capacità di trattamento di oltre 10 tonnellate al giorno."

Considerato che l'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui è richiesto il rinnovo integra:

- autorizzazione all'attività di gestione rifiuti non pericolosi in regime semplificato ai sensi dell'art. 216 del D. Lgs. 152/06;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art 269 del D.Lgs 152/06;
- autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura;
- approvazione del piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche.

Visti i verbali delle sedute della Conferenza dei Servizi che hanno avuto luogo il 3 Luglio 2012 ed il 27 Agosto 2012 per l'istruttoria del procedimento oggetto del presente atto.

Considerato che il parere favorevole, espresso dalla Conferenza dei Servizi, è stato condizionato al rispetto da parte del richiedente delle seguenti prescrizioni:

- La Società Giulio Gabba s.r.l. dovrà trasmettere agli Enti competenti, entro 120 giorni dall'emanazione dell'autorizzazione, una relazione nella quale si valuti la possibilità, soprattutto nella stagione calda, di refrigerare le vasche di stoccaggio degli scarti di macellazione in ingresso al complesso nel caso in cui non fosse possibile avviarli immediatamente al trattamento nelle linee produttive.

Rilevato che il Dipartimento ARPA di Biella, nel corso della seduta conclusiva della Conferenza dei Servizi del 27/8/2012, ha proposto di strutturare i controlli contemplati dall'art. 29 – sexies comma 6 del D. Lgs. 152/06 nei seguenti termini:

- 1 controllo annuale di conformità riguardante il contenuto dell'autorizzazione integrata ambientale per il rispetto delle prescrizioni e di quanto previsto nel Piano di controllo, secondo quanto disposto dall'art. 3 comma 1 del DM. 24/4/2008;
- 2 campionamenti nell'arco di validità dell'autorizzazione relativamente alle emissioni in atmosfera.

Dato atto che:

- a norma dell'art. 29 – quater comma 11 del D.Lgs. 152/06, il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto ogni altra autorizzazione riportata nell'elenco dell'allegato IX al Decreto;
- la valutazione del Progetto, come risulta dalla documentazione agli atti, è stata condotta nel rispetto dei seguenti principi:
 - la domanda e gli elaborati progettuali presentati dall'azienda hanno fornito tutte le indicazioni richieste dalla normativa concernenti aria, acqua, suolo e rumore secondo i principi dell'art. 29 – ter del D.Lgs. 152/06;
 - sono stati valutati in maniera integrata i diversi aspetti impiantistici afferenti l'attività autorizzata, sono state analizzate le ripercussioni sulle diverse matrici ambientali, il tutto tenendo in debito conto gli standard e le migliori tecnologie indicati dalle disposizioni tecniche di riferimento disponibili all'atto della consegna dell'istanza;
 - il Progetto è stato valutato tenendo conto del contesto economico di comparto, inoltre le risultanze dell'analisi condotta da questa Amministrazione, sono state oggetto di approfondita discussione durante lo svolgimento della Conferenza dei Servizi, consentendo al richiedente di partecipare attivamente al procedimento amministrativo.

Ritenuto opportuno, alla luce di quanto sopra esposto, rinnovare l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata ai sensi dell'art. 29 - octies del D. Lgs. 152/06 in capo alla Società GABBA GIULIO S.r.l. - per l'unità locale di Via Vercellone n. 22 – Biella, per lo svolgimento dell'attività IPPC "6.5. Impianti per l'eliminazione o il recupero di carcasse e di residui di animali con una capacità di trattamento di oltre 10 tonnellate al giorno.", con l'osservanza di tutte le modalità contenute negli elaborati progettuali presentati e nelle prescrizioni contenute nel presente provvedimento e nei suoi allegati.

Considerato che:

- nel corso dell'istruttoria di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale il Gestore ha provveduto a fornire una valutazione relativa alla possibilità di sostituire

il BTZ, attualmente utilizzato per alimentare le centrali termiche, con combustibili meno impattanti a livello emissivo, evidenziando l'insostenibilità economica di una variazione rispetto la configurazione attuale.

- Il punto 7 della Parte I Sezione 1 dell'Allegato X della Parte V del D.Lgs. 152/06 dispone quanto segue: *"In deroga ai paragrafi 1, 5 e 6, negli impianti aventi potenza termica nominale non superiore a 3 MW, è vietato l'uso dei seguenti combustibili;*
 - a) *carbone da vapore salvo l'utilizzo negli impianti di lavorazione del ferro forgiato a mano, in conformità alla parte II, sezione 2, paragrafo 1;*
 - b) *coke metallurgico salvo l'utilizzo negli impianti di lavorazione del ferro forgiato a mano, in conformità alla parte II, sezione 2, paragrafo 1;*
 - c) *coke da gas;*
 - d) *antracite, prodotti antracitosi e loro miscele;*
 - e) *gas da altoforno, di cokeria e d'acciaieria;*
 - f) *bitume da petrolio;*
 - g) *coke da petrolio;*
 - h) *olio combustibile ed altri distillati pesanti di petrolio con contenuto di zolfo superiore allo 0,3% in massa e loro emulsioni; tale disposizione si applica soltanto agli impianti autorizzati dopo il 24 marzo 1996, salvo il caso in cui le regioni, nei piani e programmi di cui all'articolo 8 e all'articolo 9 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, ne prevedano l'estensione anche agli impianti autorizzati precedentemente ove tale misura sia necessaria per il conseguimento degli obiettivi di qualità dell'aria".*
- La Conferenza dei Servizi nel prendere atto delle valutazioni formalizzate dall'Azienda ha deciso di imporre un valore pari a 700 mg/Nm³ per la concentrazione degli ossidi di zolfo generati dagli impianti di combustione del complesso in quanto maggiormente coerenti con la tipologia di combustibile prevista per tali impianti dalla Parte I Sezione 1 dell'Allegato X della Parte V del D.Lgs. 152/06

Considerato che la valutazione dei costi istruttori dovuti rispetto ai parametri autorizzativi presenti nel progetto hanno portato a determinare una somma diversa e superiore rispetto a quella effettivamente versata dal Proponente. In particolare dai conteggi eseguiti dagli Uffici provinciali è risultato un costo istruttorio pari a € 1.592,50 rispetto al versamento effettuato pari ad € 1155,00 occorrenza che rende di fatto necessario che il richiedente provvedere al conguaglio della somma versata per una cifra pari ad € 437,50.

Rilevato che l'adozione del presente provvedimento rientra tra le competenze dirigenziali ai sensi dell'art. 107 comma 3 lett. f) del D.Lgs. 267/00.

Accertata la conformità allo Statuto e ai regolamenti provinciali in vigore;

Vista la L. 241/90 e ss. mm. ii.;

Visto il D.Lgs. 152/06 e ss. mm. ii.

DETERMINA

1. Di rinnovare l'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell'art. 29 - octies del D. Lgs. 152/06, rilasciata con Determinazione Dirigenziale n. 3619 del 31/10/2007 alla Società GABBA GIULIO S.r.l. per l'unità locale di Via Vercellone n. 22 - Biella, per lo svolgimento dell'attività IPPC: "6.5. Impianti per l'eliminazione o il recupero di carcasse

e di residui di animali con una capacità di trattamento di oltre 10 tonnellate al giorno." con l'osservanza di tutte le modalità contenute negli elaborati progettuali presentati e nelle prescrizioni contenute nel presente provvedimento e nei suoi allegati.

2. Di stabilire che il presente provvedimento ha validità di 5 anni a decorrere dalla scadenza dell'autorizzazione originaria valida sino al 31/10/2012, ed integra le seguenti autorizzazioni ambientali:
 - ✚ autorizzazione all'attività di gestione rifiuti non pericolosi in regime semplificato ai sensi dell'art. 216 del D. Lgs. 152/06;
 - ✚ autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art 269 del D.Lgs 152/06;
 - ✚ autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura;
 - ✚ approvazione del piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche.
- 4 Di stabilire che si intendono confermati gli allegati inseriti nell'A.I.A. originaria, rilasciata con Determinazione Dirigenziale n. 3619 del 31/10/2007, ancora attuali e non riproposti nel presente atto.
- 5 Di stabilire che si intendono confermate le prescrizioni assegnate con precedenti provvedimenti qualora non in contrasto con il presente atto.
- 6 Di stabilire che, secondo le indicazioni progettuali, i principali parametri IPPC relativi all'attività autorizzata sono quelli indicati nell'allegato **B** al presente atto, parte integrante e sostanziale del medesimo.
- 7 Di stabilire che gli impianti, autorizzati alle emissioni in atmosfera ai sensi del D.Lgs 152/06 dovranno essere gestiti secondo le specifiche riportate nella documentazione prodotta per l'istruttoria del presente procedimento e nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'allegato **D**, che possono riprendere, definendole in modo più preciso, eventuali indicazioni già contenute negli elaborati allegati all'istanza ed alle successive integrazioni.
- 8 Di stabilire che gli impianti, autorizzati allo scarico ai sensi del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.i.i., dovranno essere gestiti secondo le specifiche riportate nella documentazione prodotta per l'istruttoria del presente procedimento e nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'allegato **E**, che possono riprendere, definendole in modo più preciso, eventuali indicazioni già contenute negli elaborati allegati all'istanza ed alle successive integrazioni.
- 9 Di stabilire che gli impianti, autorizzati ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs 152/06, dovranno essere gestiti secondo le specifiche riportate nel D.M. 5 Febbraio 1998 e s.m.i., nella documentazione prodotta per l'istruttoria del presente procedimento e nel rispetto di eventuali prescrizioni contenute nell'allegato **F**, che possono riprendere definendole in modo più preciso eventuali indicazioni già contenute negli elaborati allegati all'istanza ed alle successive integrazioni.
- 10 Di stabilire che l'attività oggetto del presente provvedimento deve operare nel rigoroso rispetto delle normative atte a ridurre le emissioni nell'aria, nell'acqua, nel suolo e relative alla gestione dei rifiuti nonché di tutte le disposizioni normative applicabili alla stessa, anche se non richiamate esplicitamente nel presente provvedimento.
- 11 Di dare atto che viene comunque fatta salva la facoltà della Provincia di Biella di disporre eventuali ulteriori prescrizioni integrative atte a garantire il corretto svolgimento dell'attività autorizzata.
- 12 Di stabilire che nel termine di 90 giorni dal rilascio del presente atto, in esito alla verifica effettuata nel corso dell'istruttoria, la Società GABBA GIULIO S.r.l. dovrà provvedere al versamento della somma di € 437,50 a questa Amministrazione quale conguaglio dei costi istruttori rispetto a quanto già versato.
- 13 Di stabilire che in caso di variazione nella titolarità della gestione dell'impianto, il vecchio gestore e il nuovo gestore ne devono dare comunicazione entro trenta giorni all'autorità competente, anche nelle forme dell'autocertificazione ai sensi dell'art. 29 – nonies comma 4 del D. Lgs. 152/06.
- 14 Di dare atto che i controlli contemplati dall'art. 29 – sexies comma 6 del D. Lgs. 152/06 in capo al Dipartimento A.R.P.A. di Biella avranno la seguente periodicità:

- 1 controllo annuale di conformità riguardante il contenuto dell'autorizzazione integrata ambientale per il rispetto delle prescrizioni e di quanto previsto nel Piano di controllo, secondo quanto disposto dall'art. 3 comma 1 del DM. 24/4/2008;
- 2 campionamenti nell'arco di validità dell'autorizzazione relativamente alle emissioni in atmosfera.

17 Di stabilire che il provvedimento conclusivo al procedimento oggetto del presente atto, deve sempre essere custodito, anche in copia, presso l'impianto e messo a disposizione degli organi di controllo.

18 Di disporre la trasmissione di copia del presente provvedimento allo SUAP SUAP del Comune di Biella, per consentire l'emissione del provvedimento unico conclusivo del procedimento avviato.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Biella, li **15 OTT 2012**



**IL DIRIGENTE DEL SETTORE
AMBIENTE E AGRICOLTURA
(Dott. Giorgio Saracco)**

Giorgio Saracco

Publicata all'albo pretorio per dieci giorni consecutivi dal al **26 OTT 2012**

Biella, li **15 OTT 2012**

15 OTT 2012

Il Funzionario Responsabile

.....



Il Segretario Generale

**IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. GIACOMO ROSSI**

Giuseppe Rossi

| | |
|---|--|
| DATI IDENTIFICATIVI COMPLESSO IPPC (D.G.R. 25/10/2004 n. 25 – 13731) | |
| Denominazione Società Madre: Gabba Giulio S.r.l. | |
| Codice SIRA 1652 | |
| Codice fiscale 01695990026 | |
| Partita IVA n. 01695990026 | |
| Sede legale: | |
| | Provincia: <i>Biella</i> |
| | CAP 13900 |
| | Comune: <i>Biella</i> |
| | Indirizzo: <i>Via Vercellone n. 22.</i> |
| | Tel e fax: 015 402203 – 015 402076 |
| | E-mail <i>gabbagiulio@legalmail.it</i> |
| Denominazione unità locale operativa: Gabba Giulio S.r.l. | |
| Codice Provinciale: 20-RIFIUTI-1-46 | |
| | Provincia: <i>Biella</i> |
| | CAP 13900 |
| | Comune: <i>Biella</i> |
| | Indirizzo: <i>Via Vercellone n. 22.</i> |
| | Tel e fax: 015 402203 – 015 402076 |
| | E-mail <i>gabbagiulio@legalmail.it</i> |
| | Georeferenziazione (coordinate UTM D.E. 1950) <i>Nord 5.044.375 Est 425.840.</i> |
| | Classificazione acustica del territorio del complesso: <i>Classe V.</i> |
| Attività economica principale: | |
| ISTAT 1991: <i>15.7</i> | |
| Attività IPPC: <i>6.5.</i> | |
| Codice NOSE-P: <i>109-03</i> | |
| Codice NACE: <i>15.7</i> | |
| Codice SNAP <i>0301</i> | |
| Autorizzazioni ambientali concesse: | |
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ autorizzazione all'attività di gestione rifiuti non pericolosi in regime semplificato ai sensi dell'art. 216 del D. Lgs. 152/06; ▪ autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art 269 del D.Lgs 152/06; ▪ autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura; ▪ approvazione del piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche. | |
| Certificazioni ambientali presenti: <i>nessuna</i> | |
| Numero di addetti: <i>13</i> | |

PRESCRIZIONI EMERSE NEL CORSO DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI

1. La Società Giulio Gabba s.r.l. dovrà trasmettere agli Enti competenti, entro 120 giorni dall'emanazione dell'autorizzazione, una relazione nella quale si valuti la possibilità, soprattutto nella stagione calda, di refrigerare le vasche di stoccaggio degli scarti di macellazione in ingresso al complesso nel caso in cui non fosse possibile avviarli immediatamente al trattamento nelle linee produttive.

EMISSIONI IN ATMOSFERA

L'impianto deve essere gestito secondo le specifiche riportate nella documentazione prodotta, nonché secondo le precisazioni contenute nel presente atto che possono riprendere, definendole in modo più preciso, eventuali indicazioni già contenute negli elaborati allegati all'istanza ed alle successive integrazioni.

1. Tutti i locali interessati direttamente dalla lavorazione non dovranno presentare comunicazione (fessure/aperture finestratura non chiuse) con altri locali non soggetti ad aspirazione, ad eccezione delle essenziali vie di accesso la cui possibilità di apertura va ridotta al minimo necessario.
2. I depuratori e i sistemi di dosaggio dei reagenti di abbattimento dovranno essere dotati di opportuni sensori di funzionalità collegati ad allarme ottico/acustico e dovrà essere resa disponibile e mantenuta attiva e a conoscenza del personale una procedura documentata di intervento in caso di rilevazione di malfunzionamento.
3. La velocità di efflusso dai punti di emissione C3 e C4 non dovrà essere inferiore a 15 m/sec al fine di favorire quanto più possibile la dispersione verticale degli effluenti.
4. I condotti per lo scarico in atmosfera degli effluenti devono essere provvisti di idonee prese (dotate di opportuna chiusura) per la misura ed il campionamento degli effluenti.
5. I punti di campionamento devono essere muniti di adeguati accessi con relativi presidi di sicurezza per gli operatori addetti ai prelievi.
6. Al punto di prelievo o nelle immediate vicinanze deve essere disponibile la fornitura di energia elettrica di rete.
7. Gli impianti devono essere gestiti in modo tale da garantire il rispetto dei limiti di emissione e delle prescrizioni contenuti nella presente autorizzazione.
8. I valori limite di emissione fissati nel presente atto rappresentano la massima concentrazione ed il quantitativo massimo in peso nell'unità di tempo di sostanze che possono essere emesse in atmosfera dalle lavorazioni o impianti considerati.
9. Qualunque anomalia di funzionamento degli impianti produttivi e/o di abbattimento, tale da non garantire il rispetto del limite di emissione fissato, comporta la sospensione della lavorazione per il tempo necessario alla rimessa in efficienza della macchina stessa.
10. L'esercizio e la manutenzione degli impianti devono essere tali da garantire, in tutte le condizioni di funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione fissati e il massimo contenimento delle emissioni diffuse.
11. L'impresa dovrà dare comunicazione, con almeno 15 giorni di anticipo, alla Provincia, al Comune e al Dipartimento dell'ARPA competenti per territorio, del periodo in cui intende effettuare i rilevamenti analitici prescritti. I risultati degli autocontrolli effettuati dovranno poi essere trasmessi alla Provincia, al Comune ed al Dipartimento dell'A.R.P.A. competenti per territorio.
12. Nei casi in cui i prelievi per i quali è già stata effettuata la comunicazione di cui al punto precedente debbano essere rimandati a causa di problemi oggettivi e documentabili (ad esempio: condizioni meteo avverse, problemi/rotture della strumentazione/attrezzatura necessaria all'esecuzione dei prelievi, ecc..), potranno essere fissate nuove date per l'esecuzione degli stessi, anche con anticipo ridotto rispetto a quanto disposto al punto precedente, a patto che vengano concordate con i funzionari del competente Dipartimento dell'ARPA.

13. Per l'effettuazione dei campionamenti e per la presentazione dei relativi risultati devono essere seguite le norme UNICHIM in merito alle "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" (Manuale n. 158/1988), nonché ai metodi di campionamento ed analisi per flussi gassosi convogliati così come rivisti dal DM 25/08/2000, pubblicato sul Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 223 del 23 Settembre 2000. Qualora per l'inquinante da determinare non esista metodica analitica tra quelle sopra citate, nella presentazione dei risultati deve essere descritta la metodica utilizzata.

SCHEMA DELLE EMISSIONI

| n° cammino | Provenienza | Altezza punto di emissione dal suolo [m] | Diametro [m] o lati sezione [mxm] | SIGLA impianto di abbattimento | Portata complessiva [m³/h] | Inquinanti | | | Ore di funz.io | Temp [°C] |
|------------|---|--|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------------|----------------|-----------|
| | | | | | | Tipo di sostanza inquinante | [mg/mc a 0°C e 0,101 MPa] | limiti flusso di massa [kg/h] | | |
| C1* | Caldiaia CARIMATI Potenza Kw (2,1 MW) | 14 | 0,7 | - | 2700 | Polveri | 150 | 0,405 | 24 | 200 |
| | | | | | | CO | 100 | 0,270 | | |
| | | | | | | SO ₂ | 700 | 1,890 | | |
| | | | | | | NO _x | 500 | 1,350 | | |
| C2* | Caldiaia LUCIANI Potenza Kw (1,9 MW) | 14 | 0,7 | - | 2500 | Polveri | 150 | 0,375 | 24 | 200 |
| | | | | | | CO | 100 | 0,250 | | |
| | | | | | | SO ₂ | 700 | 1,750 | | |
| | | | | | | NO _x | 500 | 1,250 | | |
| C3 | Abbattitore monostadio esistente | 9 | 0,6 | Assorbitore | 13000 | Polveri totali | 10 | 0,130 | 24 | 25 |
| | | | | | | NH ₃ | 15 | 0,195 | | |
| | | | | | | SOT | 20 | 0,260 | | |
| C4 | Nuovo abbattitore a triplo stadio | 12 | 0,7 | Assorbitore | 16000 | Polveri totali | 10 | 0,160 | 24 | 25 |
| | | | | | | NH ₃ | 15 | 0,240 | | |
| | | | | | | SOT | 20 | 0,320 | | |

*) i valori limite riportati si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

SCARICHI IDRICI

CLASSIFICAZIONE


Alle acque di scarico del sito IPPC è attribuita la qualifica di acque reflue industriali, ai sensi dell'art. 74 lettera h) del D.Lgs. 152/06 e ss.mm. ii. e di acque reflue domestiche ai sensi dell'art. 74 lettera g) del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. ;

PRESCRIZIONI:

1. Le acque di scarico classificate come industriali conferite nel sistema centralizzato di allontanamento, per gli inquinanti indicati nel Piano di Monitoraggio e Controllo, dovranno rispettare i limiti dei parametri allo scarico definiti nel contratto con il Gestore del servizio idrico integrato, nelle more dell'adozione del Regolamento da parte dell'Autorità d'Ambito competente previsto dall'art. 107 comma 1 del D. Lgs 152/06.
2. Le acque di scarico classificate come domestiche conferite nel sistema centralizzato di allontanamento dovranno rispettare i limiti dei parametri allo scarico definiti nel contratto con il Gestore del servizio idrico integrato, e approvati dell'Autorità d'Ambito competente, ai sensi dell'art. 107 comma 2 del D. Lgs 152/06.
3. Dovrà essere comunicata agli Enti di controllo l'eventuale variazione del nominativo del gestore entro 30 giorni dalla comunicazione di presa in carico del punto di immissione nella rete fognaria da parte del gestore stesso.
4. La cessazione del contratto di fornitura del servizio di allontanamento dei reflui, con conseguente adozione di un diverso sistema di allontanamento o smaltimento dei reflui stessi, dovrà essere preventivamente comunicato all'autorità competente, al fine di consentire le valutazioni previste dall'art. 10 comma 1 del D.Lgs 59/05.

RIFIUTI

| DATI TECNICO AMMINISTRATIVI RECUPERO RIFIUTI IN REGIME SEMPLIFICATO |
|--|
| Numero registro: provinciale: 6 |
| Data di scadenza: 5 anni dall'emanazione del presente atto. |
| Altri provvedimenti: <i>nessuno</i> |
| Tipo di recupero: <i>Materia</i> |
| Tipo di rifiuti: <i>Non pericolosi</i> |
| Attività di recupero di materia: 11.11. |
| Operazioni di recupero: <i>R13; R9.</i> |
| Quantità ritirata: <i>30 t./anno</i> |



CITTA' DI BIELLA
MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

SPORTELLLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE
Via Tripoli, 48 – 13900 Biella – Tel. 015 3507489 / 459 – Fax 015 3507461
E-mail: sportello@comune.biella.it; protocollo.comunebiella@pec.it

PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO N. 66 DEL 24.10.2012

Procedimento Unico Ordinario
(articolo 7, D.P.R. 160/2010)

IL DIRIGENTE

Premesso

- che il Sig. Gabba Gian Sandro, nato a Biella il 3 febbraio 1956, residente in Biella, Via Mongilardi 7, nella Sua qualità di legale rappresentante dell'impresa **GABBA GIULIO S.R.L.**, con sede legale in Biella, Via Vercellone 22, C.F. 01695990026, in data 27.04.2012 – n. 22388 di protocollo – ha presentato, in formato digitale, allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Biella istanza intesa ad ottenere il **rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'unità locale di Via Vercellone 22 nella quale viene svolta l'attività IPPC "6.5. Impianti per l'eliminazione o il recupero di carcasse e di residui animali con una capacità di trattamento di oltre 10 tonnellate al giorno"**;
- che la nuova domanda dianzi indicata ha dato luogo all'avvio del procedimento unico ordinario di cui all'articolo 7 del regolamento approvato con D.P.R. 160/2010;
- che, ai sensi del 3° comma del citato articolo 7 del D.P.R. 160/2010, lo Sportello Unico ha provveduto a convocare una conferenza dei servizi istruttoria al fine di consentire un esame contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento indicato in oggetto;

Visti i verbali delle sedute della conferenza di servizi istruttoria che hanno avuto luogo nei giorni 3 luglio 2012 e 27 agosto 2012 presso la sede della Provincia di Biella;

Visto il provvedimento autorizzatorio n° 2435 emesso dalla Provincia di Biella in data 15 ottobre 2012 e pervenuto in formato digitale allo Sportello Unico in data 16 ottobre 2012, n. 51419 di protocollo;

Visto il D.P.R. 160/2010;

Considerato che sussistono le condizioni per l'emanazione del provvedimento conclusivo del procedimento unico nei termini indicati nel dispositivo che segue;

DETERMINA

di autorizzare il **rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'unità locale di Via Vercellone 22 nella quale viene svolta l'attività IPPC "6.5. Impianti per l'eliminazione o il recupero di carcasse e di residui animali con una capacità di trattamento di oltre 10 tonnellate al giorno"** nel rispetto delle condizioni particolari costituenti elemento inscindibile dell'assenso prescritte da parte della Provincia di Biella, nel provvedimento autorizzatorio n. 2435 del 15 ottobre 2012 allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale.

Il presente provvedimento è rilasciato al soggetto richiedente in formato digitale e dello stesso è trasmessa copia alle Amministrazioni interessate.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Piemonte entro il termine di 60 giorni dalla notifica, secondo le modalità di cui alla legge 1034/71, o al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dall'avvenuta notifica, ai sensi del D.P.R. 1199/71.

Biella, 24 ottobre 2012

